



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Clotilde Fierro	PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti	CONSIGLIERE Rel
Dott. Silvia Casarino	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **110 /2017** R.G.L.

promossa da:

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e l.r.p.t., Prof. Tito Michele Boeri, anche quale mandatario di **SCCI Spa** (c.f. 05870001004) – **Società Cartolarizzazione Crediti Inps**, in persona del legale rappresentante p.t., ex art. 13 L 448/1998 e procura a rogito notaio G. Tomazzoli di Tivoli rep. 37521 racc. 5762 del 3/7/2014, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Paolo Castellini rep.



80974/21569 del 21 luglio 2015, elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9.

APPELLANTE

CONTRO

CORRAO DOMENICO, nato a Rosarno (RC) il 15 novembre 1954 e residente in Torino, via Trecate n.7, (C.F:CRRDNC54S15H558M) rappresentato e difeso dall'avv. Letizia Dilavanzo in virtù di procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. ed allegata al ricorso di primo grado e valida anche per il presente grado di giudizio.

APPELLATO

Oggetto: obbligo iscrizione gestione separata INPS

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 1.3.2017

Per l'appellata: come da memoria depositata in data 20.3.2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 2.02.2016 Corrao Domenico – ingegnere- contestava la legittimità della sua iscrizione d'ufficio operata dall'INPS alla “Gestione Separata” e del conseguente invito a pagare i ratei di contribuzione per l'anno 2008 discendenti da tale iscrizione e, pertanto, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.410 2015 0010165231000 notificatogli il 27.1.2016 per il pagamento della somma di euro 28.408,67 a tale titolo.



A sostegno delle domande egli deduceva: di avere svolto nell'anno 2008 attività di docente alle dipendente del Ministero dell'Istruzione; di essere iscritto, in qualità di dipendente pubblico, alla ex Gestione INPDAP; di aver svolto attività di libero professionista, iscritto al relativo Albo, munito di partita iva, versando il prescritto contributo integrativo alla INARCASSA.

Ciò premesso, sosteneva di non essere tenuto al pagamento di “doppia” contribuzione. In particolare contestava che, ai sensi dell'art. 2 comma 26 legge 335/1995, come autenticamente interpretato dall'art. 18 d.l. 98/2011, sussistessero i presupposti per la sua iscrizione nella gestione separata INPS essendo tenuti all'iscrizione – in forza della natura residuale dell'obbligo assicurativo in detta gestione - esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali.

Nel costituirsi L'INPS, anche quale mandatario di SCCI S.P.A., contestava le domande e ne chiedeva il rigetto, in particolare rivendicando la legittimità dell'iscrizione alla Gestione Separata e della pretesa al versamento di contributi parametrati ai redditi da lavoro autonomo percepiti.

Sosteneva, inoltre, la corretta quantificazione delle sanzioni alla luce della previsione di legge.

In particolare, rilevava che i redditi del ricorrente nell'anno di interesse, non assoggettati a contribuzione nei confronti di



INARCASSA se non nella forma del c.d. “contributo integrativo” (dalla finalità strettamente solidaristiche, non calcolato sul reddito prodotto, e quindi non fonte di prestazione pensionistica), dovessero ritenersi imponibili ai fini del versamento alla gestione separata dell'INPS, in quanto secondo lo Statuto INARCASSA coloro che, come il ricorrente (lavoratore subordinato), risultavano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria erano esclusi dal pagamento del contributo soggettivo.

All'udienza del 18.11.2016, all'esito della discussione, il Tribunale di Torino -in funzione di Giudice del lavoro- dichiarava inammissibile il ricorso nei confronti di SCCI s.p.a mentre accoglieva il ricorso nei confronti dell'INPS e, per l'effetto, accertava e dichiarava l'insussistenza per il ricorrente dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ed annullava l'avviso di addebito opposto.

Ricorre in appello, avverso la sentenza in oggetto (n.1995/2016), l'INPS chiedendo la totale riforma della stessa, con conseguente reiezione della domanda giudiziale presentata nei suoi confronti e, per l'effetto, insta per la conferma del suo credito nei confronti dell'odierno appellato.

Resiste, a sua volta, l'appellato chiedendo la reiezione dell'impugnazione e la conferma della gravata sentenza.

Dopo avere disposto alcuni rinvii in attesa della decisione da parte della Suprema Corte di altra causa pendente tra le stesse



parti, all'udienza del 24.1.2019, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la presente causa come da separato dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve evidenziare che L'INPS ha provveduto a iscrivere d'ufficio l'appellato alla Gestione Separata (prevista dall'art. 2, co. 26, l. n. 335/1995) in considerazione del fatto che il reddito da lavoro autonomo dallo stesso dichiarato per l'anno oggetto di causa non è stato assoggettato a contribuzione obbligatoria presso l'INARCASSA, ciò che appunto – ad avviso dell'ISTITUTO – determina in capo al professionista l'obbligo di iscrizione alla predetta Gestione Separata ed il conseguente obbligo contributivo.

Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha disatteso tale prospettazione in quanto, richiamata sia la disposizione del co. 26 dell'art. 2 citato sia la norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011 convertito in l. n. 111/2011, ha ritenuto:

- a) che, atteso il carattere “residuale” della disciplina in parola, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata non sussista per i liberi professionisti iscritti agli albi professionali che sono assoggettati a forme autonome di tutela previdenziale;
- b) che dunque il ricorrente non fosse tenuto alla iscrizione alla predetta Gestione avendo versato ad INARCASSA, nell'arco temporale in discussione, il contributo previdenziale integrativo.



L'INPS, nell'appello, censura tale decisione richiamando la tesi svolta nella memoria di costituzione di primo grado, deducendo che il Tribunale sarebbe incorso in errore non essendosi avveduto che il contributo integrativo obbligatorio versato all'INARCASSA dall'appellato (dovuto per la annualità controversa) non è affatto idoneo a costituire una posizione previdenziale ed a ritenere assolto l'obbligo contributivo, trattandosi di contributo non connesso all'iscrizione all'INARCASSA ma soltanto all'iscrizione all'Albo.

Così come la contribuzione versata dall'appellato come lavoratore subordinato, ovvero insegnante pubblico dipendente, non assolve ad alcuna funzione per quanto concerne la parte di reddito prodotta come lavoratore autonomo, trattandosi di attività del tutto distinte e prive di qualsiasi punto di contatto tra loro.

Pertanto, secondo l'appellante, il ricorrente sarebbe stato legittimamente iscritto alla gestione separata con conseguente addebito della relativa contribuzione.

Ciò detto, deve evidenziare il Collegio che la giurisprudenza consolidata di questa Corte territoriale era nel senso di ritenere fondata la domanda del lavoratore basando fino ad ora le sue decisioni sulle argomentazioni fatte proprie dal primo Giudice.

Deve, tuttavia, rilevare che con una recente pronuncia la Suprema Corte, nel cassare una sentenza di questa Corte territoriale, ha ritenuto, invece, di aderire alla prospettazione



dell'Istituto, ci si riporta in particolare alla sentenza n.30345/2017 della Sezione Lavoro della Cassazione che ha affermato quanto segue:

“ricostruito il combinato disposto della [L. n. 335 del 1995, art. 2](#), comma 26, e del [D.L. n. 98 del 2011, art. 18](#), comma 12, giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che l'iscrizione all'INARCASSA è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata ([L. n. 1046 del 1971, art. 2](#) la cui disposizione è stata reiterata dalla [L. n. 6 del 1981, art. 21](#), comma 5, e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA, approvato giusta le disposizioni del [D.Lgs. n. 509 del 1994](#)). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all'INARCASSA, nella forma di una maggiorazione percentuale che dev'essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo ([L. n. 6 del 1981, art. 10](#) riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza INARCASSA).

Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all'INARCASSA, non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto INARCASSA) e chi è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. [Cass. n. 23687 del 2015](#)). Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla



gestione separata INPS: la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Nè ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacchè il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell'INARCASSA di disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l'INARCASSA è ente esponenziale (v. in tal senso [Corte cost. n. 132 del 1984](#)).

Contrari argomenti non possono desumersi dalla circostanza che il Regolamento di previdenza dell'INARCASSA abbia recentemente previsto che la "quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5 del presente articolo", venga computata nell'ambito del "montante contributivo individuale": fermo restando che tale disposizione opera a decorrere dal 1.1.2013 (art. 26.5, Regolamento cit.), è decisivo rilevare, ancora una volta, che codesta retrocessione del contributo integrativo presuppone che il professionista sia iscritto all'INARCASSA e abbia dunque titolo per beneficiare delle sue prestazioni, ciò che gli ingegneri e gli architetti che sono iscritti ad altra gestione previdenziale non possono fare.

Nè può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del [D.L. n. 98 del 2011, art. 18](#), comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della



sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la [L. n. 335 del 1995, art. 2](#), comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico secondo cui l'interprete dovrebbe astenersi dall'introdurre differenziazioni tra situazioni omologhe lì dove il legislatore non ne ha previste, traendo in specie la sua capacità di persuasione retorica dalla somiglianza o analogia che presuppone tra contributo soggettivo e contributo integrativo, al fine di disciplinarli egualmente, è frutto di un'interpretazione tutt'altro che "letterale" del dato normativo, non essendo certamente rinvenibili nel [D.L. n. 98 del 2011, art. 18](#), comma 12, cit., le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe presupporre”.

Deve anche essere evidenziato che in sede di discussione la difesa dell'appellato ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Istituto, posto che si trattava di contribuzione relativa all'anno 2008 e che il versamento del saldo doveva essere effettuato entro il 16.06.2009 mentre il primo atto interruttivo della prescrizione era stato notificato al Corrao solo il 1.7.2014.

La Difesa dell'istituto ha eccepito la tardività della eccezione e ha sostenuto che la prescrizione deve essere fatta decorrere dalla data di presentazione della denuncia dei redditi da parte dell'appellato (11.09.2009).

Ora, deve essere disattesa l'eccezione di tardività sollevata dalla difesa dell'Istituto posto che:



Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, **opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio** (Cass.Sez. L, **Sentenza n. [21830](#)** del 15/10/2014).

Con riferimento al decorso della prescrizione la difesa dell'appellato ha fatto riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte che ha ritenuto quanto segue:

In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. (Sez. L - , Sentenza n. 27950 del 31/10/2018, Rv. 651360 - 01).

Ebbene, pur con la doverosa attenzione a tale autorevole orientamento della Suprema Corte, si deve rilevare che l'appellato aveva omissso di richiedere all'INPS l'apertura di una posizione previdenziale presso la Gestione Separata e, pur avendo prodotto redditi da attività libero professionale, regolarmente dichiarati al Fisco e assoggettati ad IRPEF, non solo aveva omissso il pagamento dei contributi ma non aveva ovviamente neppure compilato, nel modello Unico per l'anno



d'imposta 2008, il quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla determinazione dei contributi dovuti all'INPS.

In tale situazione è evidente che solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Istituto era stato posto in condizione di conoscere l'esistenza di un reddito da lavoro autonomo dell'appellato mentre, prima di tale data, non aveva alcuna possibilità di far valere il proprio credito per contributi (v. art. 2935 c.c.), non essendo a conoscenza dello svolgimento di un'attività autonoma da parte del Corrao (in termini, v. Cass. 7836/2016); dunque, la prescrizione quinquennale dei contributi dovuti dall'appellato decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ed è stata tempestivamente interrotta dall'INPS con richiesta di pagamento ricevuta dal debitore il 01.07.2014.

In caso contrario per l'Istituto sarebbe praticamente impossibile esercitare in tempo utile il proprio diritto nei confronti di soggetti non iscritti alla gestione separata.

L'appello merita pertanto accoglimento con conseguente reiezione della domanda avanzata dall'Ing. Corrao con il ricorso introduttivo del giudizio.

La complessità della questione, definita solo recentemente dalla Suprema Corte, che ha deciso in senso contrario rispetto al prevalente orientamento espresso fino ad ora dalla giurisprudenza di merito (tra cui quello di questa Corte territoriale) e la presente decisione che consapevolmente ha



disatteso il più recente orientamento in punto prescrizione della Cassazione inducono il Collegio a ritenere la sussistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,
in accoglimento dell'appello
respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo del
giudizio;
compensa le spese di entrambi i gradi.
Così deciso all'udienza del 24.1.2019

IL CONSIGLIERE est.

Dott. Piero Rocchetti

LA PRESIDENTE

Dott. Clotilde Fierro

